

Incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato – circolare INPS n.121/2019

scritto da Francesco Cotini | Settembre 12, 2019



L'INPS ha emanato la circolare n. 121/2019, riportata in allegato, con la quale detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all'incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.

Come noto infatti, la citata norma, nella versione recata dalla relativa legge di conversione n.96/2018, modificando l'art. 2, comma 28 della legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero) ha previsto che "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico".

L'aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.

L'Istituto specifica che, come emerso da interlocuzioni intercorse con il Ministero del Lavoro, "qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l'ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di un rinnovo l'incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell'ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l'incremento del contributo addizionale non è dovuto."

Per quanto attiene al calcolo del contributo addizionale, l'Istituto chiarisce, anche attraverso un esempio, che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l'incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,40%;
1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
2° rinnovo 2,40% (1,90 + 0,50%);
3° rinnovo 2,90% (2,40% + 0,50%).

Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l'incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del c.d. Decreto dignità. Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far

tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale è determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.

Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo addizionale le seguenti fattispecie:

lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR 1525/1963;

apprendisti;

lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Con specifico riferimento al lavoro stagionale, l'Istituto ricorda che – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l'esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell'ambito di attività stagionali non ricomprese dall'elencazione recata dal DPR n.1525/1963, ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

L'art. 2, comma 30, della legge n.92/2012, disciplina poi la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal

caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova.

Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all'instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l'aumento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, DL 87/2018.

Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l'importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire per effettuare il versamento del contributo addizionale tramite UniEmens.

Allegato

[Circolare121-2019](#)

ZES Campania: avvio fruizione credito d'imposta investimenti – Nuovo modello di comunicazione disponibile dal 25 settembre 2019

scritto da Marcella Villano | Settembre 12, 2019

 Con provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per:

– la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. "Credito d'imposta ZES").

– la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia del 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (c.d. "Credito d'imposta sisma");

Sia la comunicazione per il "Credito d'imposta sisma" e per il "Credito d'imposta ZES" sono presentate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello per la fruizione del "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno", che costituisce per entrambe le misure la normativa di riferimento: per tale motivo, si è reso necessario un aggiornamento del relativo modello di comunicazione:

Per tutti e tre gli strumenti (incluso, dunque, il Credito d'imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno), il provvedimento precisa che la versione aggiornata del modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d'imposta sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 25 settembre 2019.

Come già il Credito Sud, il "Credito d'imposta sisma" e il "Credito d'imposta Zes" sono utilizzabili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Infine, con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Per completezza, ricordiamo che il credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale per le strutture produttive localizzate nei 138 comuni colpiti delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo" del 24 agosto 2016, è stato introdotto dall'art. 18 quarter del DL n. 8/2017. Tale credito di imposta, che è pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese non è altro che un'estensione dell'analoga misura prevista per il Mezzogiorno e introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 come modificata dal DL 243/2016.

Inoltre, l'articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha previsto alcuni incentivi a favore delle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, il comma 2 dell'articolo amplia, ha previsto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo agevolato e ha elevato a 50 milioni di euro l'ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.


Allegati

[Provvedimento+670294+del+9+agosto+2019](#)

**ZES Campania: pubblicato
Avviso ASI Salerno
esplorativo non vincolante
per l'individuazione di lotti
ed immobili disponibili negli
agglomerati industriali ASI**

Salerno, Battipaglia e Fisciano/Mercato San Severino – scadenza 8 novembre 2019

scritto da Marcella Villano | Settembre 12, 2019

 Informiamo che, con l'obiettivo di consentire ai competenti Uffici Regionali l'adeguata promozione di offerte localizzative nell'ambito della ZES Campania, il Consorzio ASI di Salerno ha pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse da parte dei proprietari dei lotti disponibili negli agglomerati ASI della provincia di Salerno ricadenti nella ZES Campania: ASI Salerno, ASI Fisciano/Mercato San Severino e ASI Battipaglia.

La mappatura permetterà di creare un database delle aree e degli edifici disponibili a destinazione industriale, per l'insediamento di nuove attività imprenditoriali, aventi le seguenti caratteristiche:

- destinazione d'uso industriale;
- proprietà privata;
- localizzazione nel territorio di cui all'area ZES sopra indicata;
- disponibilità giuridica del proprietario e/o configurazione giuridica idonea per alienazione o eventuale costituzione di diritto reale;
- avvenuta urbanizzazione delle aree eventualmente non edificate.

Le domande, da predisporre utilizzando l'Allegato A, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del **prossimo 8 novembre**, da persone fisiche e/o persone giuridiche private proprietarie dell'area/edificio o in possesso di procura generale o speciale a compiere atti di alienazione o affitto del bene.

Nel caso in cui l'area/edificio sia di proprietà di più soggetti, la domanda di partecipazione deve essere presentata necessariamente da un unico soggetto, in possesso della procura generale o speciale a compiere atti di alienazione o affitto del bene.

Allegato

SAVE THE DATE venerdì 20 settembre 2019 – DOPPIA COPPIA: RICERCA E INNOVAZIONE + GENERE E GENERAZIONE

scritto da Angela Amaturò | Settembre 12, 2019

✘ Venerdì 20 settembre, alle ore 9.30, presso Confindustria Salerno, si terrà il workshop “DOPPIA COPPIA: RICERCA E INNOVAZIONE + GENERE E GENERAZIONE I talenti complementari che fanno crescere l’azienda” L’incontro si inserisce nel solco del

progetto Horizon 2020: “R&I Peers: Pilot Experiences For Improving Gender Equality In Research Organisations (Esperienze pilota per migliorare l’uguaglianza di genere nelle organizzazioni di ricerca), di cui l’Università di Salerno è capofila con il supporto dell’Osservatorio per gli studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEP0) e il Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno è partner del progetto. Obiettivo dei lavori è approfondire i casi aziendali di successo in cui la coppia e/o le diverse generazioni fanno crescere l’attività e l’equilibrio di genere diventa un fattore di successo nelle imprese. Il programma sarà disponibile a breve

TAVOLA ROTONDA – SOFTWARE INDUSTRIALE 4.0, 8 ottobre 2019 – Napoli

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 12, 2019

☒ Si svolgerà martedì 8 ottobre presso l'Apple Developer Academy di Napoli la tavola rotonda "**Software Industriale 4.0: il motore della crescita**" promossa dal Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt Italia, con il patrocinio di Confindustria Salerno.

Dopo la prima edizione di Forum Software Industriale, a inizio anno a Milano, l'incontro intende promuovere una nuova opportunità di confronto, questa volta nel Mezzogiorno, per discutere i benefici derivanti dalle infrastrutture IT in un bacino importante, caratterizzato da una presenza capillare di imprese manifatturiere.

Tappa di avvicinamento al Forum, in programma a febbraio 2020, il convegno tratterà quattro tematiche principali: *smart manufacturing, virtual manufacturing e smart product, sicurezza informatica*.

Interverranno alcune aziende del territorio e i fornitori di tecnologia specializzati in software industriale, riconosciuto come fattore abilitante nel processo di digitalizzazione delle imprese, in un contesto favorito dagli incentivi del piano Impresa 4.0.

In allegato il programma dei lavori, di seguito il link con i dettagli dell'evento e form di registrazione:
<https://forumsoftwareindustriale.it/software-industriale-da-ap>

[puntamento-a-napoli/](#)

Allegati

[Save the date 8 OTTOBRE – conf salerno](#)

[PROGRAMMA SOFTWARE TR NAPOLI](#)

CCNL Dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera – Sottoscritto l'Accordo di proroga della vigenza

scritto da Giuseppe Baselice | Settembre 12, 2019



L'Associazione Italiana Confindustria Alberghi ha sottoscritto il 5 settembre u.s. con MANAGERITALIA un accordo per la **proroga al 31 dicembre 2019** della vigenza del CCNL per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera, scaduto il 31 dicembre 2018.

L'Accordo è stato raggiunto al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel suo complesso, e, allo stesso tempo, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di

imprese e Dirigenti.

Con l'occasione le Parti hanno anche riconfermato la volontà condivisa di continuare il percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva. È stato per questo concordato che per tutto l'arco della proroga le due Parti si impegneranno comunque a mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale.

Sulle altre materie l'Accordo si rinvia alle disposizioni del contratto collettivo vigente e alle successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla nuova data di scadenza, come detto, il 31 dicembre p.v.

Quota 100 e cumulo redditi da lavoro: circolare Inps n.117/2019 – agenti di commercio

scritto da Francesco Cotini | Settembre 12, 2019

✘ L'INPS ha pubblicato la Circolare n. 117/2019, riportata in allegato, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cd. "pensione quota 100" con riferimento al regime della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.

Nel rinviare alla circolare per gli ulteriori profili esaminati dall'Istituto, è opportuno evidenziare alcuni passaggi che affrontano, in particolare, il tema degli agenti e rappresentanti di commercio.

In questi rapporti, infatti, molto spesso il momento dello svolgimento della prestazione (momento della promozione/conclusione di contratti) non coincide con il momento della liquidazione delle relative provvigioni.

Di conseguenza, i rapporti di agenzia rischiavano di essere particolarmente penalizzati dal principio di incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro (cfr. art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019).

Anche a seguito del confronto tra Confindustria e l'Istituto, la circolare offre due soluzioni: al paragrafo 3 si fa espresso riferimento agli agenti di commercio e si prevede che l'agente possa richiedere la quota 100 con liquidazione differita (quindi, ad esempio, dopo che gli sono state liquidate le provvigioni).

Ancor più significativo e risolutivo è però il chiarimento della circolare secondo cui l'incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi per attività di lavoro non riguarda i redditi derivanti da attività lavorative svolte prima della decorrenza della pensione. A tal proposito, segnaliamo, per la sua chiarezza, l'esempio n. 1) contenuto nel paragrafo 1.4.

Allegati

[Circolare numero 117 del 09-08-2019](#)

Lancio Executive Programme “Management dei Sistemi di Rappresentanza” – tirocini in azienda

scritto da Francesco Cotini | Settembre 12, 2019



Confindustria e LUISS con il supporto di Sistemi Formativi e delle Scuole di Specializzazione Luiss Business School, Luiss School of Government e Luiss School of Law, lanciano una nuova iniziativa, unica nel panorama italiano, dedicata alla formazione di professionisti del Sistema delle imprese e della rappresentanza.

L'Executive Programme è destinato al Management dei Sistemi di Rappresentanza, punta alla formazione di 25 giovani professionisti nel Sistema delle imprese e della rappresentanza, quale futura classe dirigente per affrontare le sfide e i cambiamenti che attendono un Paese in cui il contributo dei corpi intermedi è determinante per favorire gli interessi della collettività.

Attraverso un modello formativo caratterizzato da un approccio metodologico interattivo che va oltre la didattica tradizionale, il programma garantisce una elevata employability ed è articolato in:

- un percorso principale – Core Programme – finalizzato a sviluppare le competenze di General Management e della rappresentanza moderna, della durata di un mese (inizio 14 ottobre 2019);
- un Field Project – con Project work finale – presso le imprese che vorranno aderire all'iniziativa;

- un percorso di specializzazione – successivo a queste fasi e non obbligatorio – in 4 aree tematiche differenti (Politiche Pubbliche, Politiche Industriali, Internazionalizzazione, Relazioni Industriali).

L'Executive Programme in Management dei Sistemi di Rappresentanza (<http://sistemidirappresentanza.luiss.it/>) assicura l'accesso ai candidati più meritevoli mediante borse di studio, a copertura totale e parziale dei costi (le candidature dovranno essere inviate entro il 20 settembre 2019, cfr. bando allegato).

Le aziende interessate ad ospitare in tirocinio curriculare i giovani partecipanti al progetto, potranno compilare la scheda di adesione allegata, inviandola ai recapiti in essa indicati.

Si riporta infine in allegato la brochure dell'iniziativa.

Allegati

[Scheda Adesione 2019](#)

[Brochure_Management dei Sistemi di Rappresentanza_2019](#)

[Executive Programme_Bando borse di studio](#)

**Privacy: incontro formativo
SMEDATA con l'Autorità
Garante per la privacy del 26**

settembre 2019 – h. 9.00 – sede: Confindustria Salerno

scritto da Maria Rosaria Zappile | Settembre 12, 2019

✘ Nell'ambito del progetto SMEDATA (http://giurisprudenza.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/3/file_locked/2019/07/SME-DATA-BROCHURE.pdf), saranno realizzati eventi formativi in materia di protezione dei dati personali - GDPR 679/2016-, in sole sei città in Italia, tra cui Salerno, presso la sede di Confindustria Salerno, nella giornata del 26 settembre p.v., dalle ore 9.00.

L'iniziativa sarà indirizzata alle PMI.

In contemporanea, si terrà un altro evento formativo presso la Camera di Commercio di Salerno, indirizzato ai professionisti del settore legale.

Vi anticipiamo, in bozza, il programma all'evento formativo per le PMI, che è gratuito, e invitiamo a confermare l'adesione, per chi non l'avesse ancora fatto, registrandovi, da oggi in poi, al seguente link: <http://giurisprudenza.uniroma3.it/progetto-smedata-eventi-di-ormazione/>.

La giornata sarà introdotta dal vicepresidente delegato alla materia, Lina Piccolo, e vedrà la partecipazione di Confindustria, nella persona di Luigia Grasso – Area Affari Legislativi di Confindustria.

Le relazioni saranno affidate a dirigenti dell'Autorità Garante della Privacy e ad esperti dell'Università di Roma Tre.

Allegato

Trade War USA-Cina: Nuovo round di dazi sull'interscambio bilaterale (1 settembre 2019)

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 12, 2019

☒ Segnaliamo che l'ultima settimana ha fatto registrare un'ulteriore escalation nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina che potrebbe portare, entro la fine dell'anno, all'applicazione di dazi aggiuntivi sulla quasi totalità dell'interscambio bilaterale.

Sul fronte statunitense, il 23 agosto scorso lo USTR (United States Trade Representative) ha reso noti i dettagli dell'offensiva di Washington per i prossimi mesi attraverso due provvedimenti separati; entrambi si inseriscono nell'ambito dell'investigazione intrapresa contro la Cina ai sensi della Sezione 301 dello US Trade Act.

- Il primo prevede che a partire da domenica 1 settembre siano entrati in vigore dazi del 15% su oltre 3.000 prodotti acquistati dalla Cina, corrispondenti a circa 125 miliardi di USD. Fra le categorie merceologiche colpite figurano in particolare beni di largo consumo quali abbigliamento, prodotti tessili e scarpe, prodotti alimentari e apparecchiature elettroniche. A partire dal

15 dicembre, tale provvedimento si estenderà ad ulteriori 160 miliardi di USD di beni importati dalla Repubblica Popolare, fra i quali prevalentemente apparecchi elettronici e per telecomunicazioni. L'adozione di tale misura era stata minacciata già lo scorso maggio e decisa il 1 agosto con un dazio originario del 10%; la sua entrata in vigore era tuttavia subordinata ad un esito positivo delle trattative in corso fra le delegazioni dei due paesi. Non essendosi tale circostanza verificata, il provvedimento è entrato in vigore e l'entità del dazio è stata maggiorata del 5% (dal 10% al 15%). In allegato si trasmettono gli elenchi contenenti i prodotti oggetto dell'incremento tariffario a partire rispettivamente dal 1 settembre e dal 15 dicembre.

- La seconda disposizione comporta che a partire dal 1 ottobre i beni cinesi già sottoposti a dazi all'import del 25% (per un valore pari a circa 250 miliardi di USD) saranno gravati da tariffe del 30%.

In sintesi lo spettro di dazi paventati dall'amministrazione Trump è stato complessivamente aumentato di un 5% e resta soltanto un'ultima finestra temporale perché colpiscano l'intero export cinese negli USA.

Sul fronte opposto, lo stesso 23 agosto le autorità cinesi avevano annunciato l'intenzione di imporre dazi compresi fra il 5% e il 10% su circa 5.070 categorie di prodotti corrispondenti a 75 miliardi di USD di import dagli USA (in prevalenza beni agricoli fra cui soia, ma anche per la prima volta petrolio greggio). Il provvedimento è anch'esso entrato in vigore il 01/09/2019 nella sua prima parte, mentre una seconda tranche diventerà effettiva il 15 dicembre. Sempre a valere dal 15/12 è inoltre prevista la reintroduzione di dazi

del 25% sull'import di auto prodotte negli USA e del 5% sulla relativa componentistica.

Si allegano le **liste dei beni USA sottoposti a nuovi dazi nelle due scadenze del 01/09 e del 15/12 pubblicate dal Ministero delle Finanze cinese** (la descrizione del prodotto è pertanto in lingua cinese).

In virtù di questi nuovi provvedimenti, entro la fine dell'anno la quasi totalità dell'interscambio commerciale fra Stati Uniti e Cina (oltre 640 miliardi di USD nel 2018, di cui 539 mld di import statunitense e 120 cinese) sarà oggetto di un incremento tariffario dovuto all'acuirsi delle tensioni fra i due paesi.

[Nuovi dazi Cina \(01_09 e 15_12\).zip](#) | [Nuovi dazi USA \(01_09 e 15_12\).zip](#) |